

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 16 dicembre 2019 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 10 membri su 13, assenti n. 3.
In particolare risultano:

BRAGLIA FABIO	Presente
COSTI MARIA	Presente
LUGLI STEFANO	Assente
MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente
MAGNANI SIMONA	Assente
NANNETTI FEDERICA	Presente
PARADISI MASSIMO	Presente
PLATIS ANTONIO	Assente
REBECCHI MAURIZIA	Presente
RUBBIANI MARCO	Presente
SOLOMITA ROBERTO	Presente
TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
ZANIBONI MONJA	Presente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 84

CONVENZIONE PER LA DELEGA ALLA PROVINCIA DI MODENA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 1, COMMA 88 DELLA L. 07.04.2014 N. 56, ART. 37 "AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE", DEL D.LGS 50 DEL 19.04.2016.

Oggetto:

CONVENZIONE PER LA DELEGA ALLA PROVINCIA DI MODENA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 1, COMMA 88 DELLA L. 07.04.2014 N. 56, ART. 37 "AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE", DEL D.LGS 50 DEL 19.04.2016.

La legge del 7 aprile 2014 n° 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* è intervenuta in modo sostanziale sulle competenze, ruolo e funzioni fondamentali dell’Ente Provincia; in particolare è previsto all’art. 1, comma 88 della Legge predetta, che la Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Anche la successiva legge regionale Emilia Romagna n. 13/2015 di Riforma del sistema di governo regionale e locale, incentiva e promuove le forme di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni; in particolare all’articolo 7 *“Misure per favorire l’esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali”*, si legge che *“1. Al fine di favorire ulteriormente l’esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all’assistenza tecnico-amministrativa per l’esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell’Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni”*.

Ciò premesso, si ritiene che la presentazione da parte di questa Amministrazione di un modello di Stazione Appaltante a favore dei Comuni del territorio provinciale, rientri pienamente nelle finalità prefissate dal legislatore nazionale e regionale e che lo svolgimento in forma associata e coordinata delle funzioni amministrative di scelta del contraente privato garantisca il raggiungimento di ulteriori obiettivi di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa; in via esemplificativa:

- l’attività in forma associata di stazione unica appaltante rappresenta un canale trasparente e maggiormente controllato per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti relativi a beni, servizi e lavori da parte delle Amministrazioni pubbliche e conseguentemente sia modalità di perseguimento di obiettivi di legalità, prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento dell’operato pubblico;
- l’attività in forma associata di stazione unica appaltante consentirebbe la formazione ed utilizzo di personale qualificato nel settore gare in grado di raggiungere maggiori standard tecnici e qualitativi in tempi più celeri;
- l’attività in forma associata di stazione unica appaltante rappresenta per Amministrazioni locali aderenti, prive di figure professionali adeguate, un supporto operativo e tecnico necessario per raggiungere gli obiettivi strategici e gestionali.

Alla luce di quanto sopra, si prende atto che tale modello associativo può essere realizzato attraverso il ricorso di accordi convenzionali di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ove si prevede che: *“al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendone i fini,*

la durata, le forme di consultazione i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.”

Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune.

Infine il comma 4, dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Si aggiunge che:

- in attuazione delle direttive comunitarie in materia di concessioni, appalti e riordino della disciplina in materia di contratti pubblici, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*” che ha abrogato il d.lgs. n. 163/2006 e parte del d.p.r. n. 207/2010;
- le direttive europee nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, gli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 50/2016, hanno disciplinato le aggregazioni e centralizzazioni delle committenze e la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza disponendo, tra l'altro, che i comuni non capoluogo di provincia possono procedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante (SUA) costituita presso le province e le città metropolitane, ai sensi della legge n. 56/2014;
- specificatamente, l'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016 “*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*” prevede:
 - comma 3 : “*le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;*
 - comma 4 “*se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*
 - a) *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
 - b) *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
 - c) *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014. n. 56.*

Numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine “*accordo consortile*” riportato nel previgente articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013).

In tale ottica interpretativa, l'espressione “*accordi consortili*” è da intendersi non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di

istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente.

Ciò premesso, considerate le richieste di vari comuni del territorio, la Provincia di Modena propone ora, per l'adozione, la presente deliberazione per la costituzione di una Stazione Unica Appaltante quale risposta adeguata in ordine ai requisiti di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa come sopra illustrati, articolandola anche dal punto di vista economico, in modo differenziato in base alla tipologia di procedura delegata alla Provincia medesima ed in base alla disponibilità al distacco di personale comunale.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Alessandro Manni, Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Il Presidente concede la parola al Direttore dell'Area dei Lavori Pubblici, Alessandro Manni, che illustra il presente atto e invita la Funzionaria dell'Ente, Barbara Bellentani, che relaziona anche in merito al costo del servizio per gli Enti che aderiranno alla convenzione.

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la presente delibera che viene approvata come segue:

PRESENTI	n.	10	
FAVOREVOLI	n.	9	
ASTENUTI	n.	1	(Consigliere Rubbiani)

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di istituire presso la Provincia di Modena e a favore dei Comuni del territorio, il servizio in forma associata di Stazione Unica Appaltante secondo quanto specificatamente descritto all'interno dello schema di Convenzione, il cui testo si allega alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia di Modena alla sottoscrizione di detta convenzione;
- 3) di dare mandato ai competenti organi ed uffici provinciali di provvedere a tutti gli adempimenti connessi e consequenziali all'approvazione della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che la costituzione ed offerta del servizio di Stazione Unica Appaltante provinciale costituisce requisito fondamentale per dare attuazione alla legge regionale sul riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 56/2014;
- 5) di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata come segue:

PRESENTI	n.	10	
FAVOREVOLI	n.	9	
ASTENUTI	n.	1	(Consiglieri Rubbiani)

Della sujestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

Approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. _____

**per la delega delle funzioni di
STAZIONE UNICA APPALTANTE
PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI**
combinato disposto art. 1, comma 88 della L. 07.04.2014 n. 56,
art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” del d.lgs n. 50 del 19.04.2016

TRA

La Provincia di Modena, in persona del Presidente pro-tempore Gian Domenico Tomei, domiciliato per la carica presso la stessa, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della stessa Provincia ai sensi dell’art. 107 del d.lgs 267/2000

E

Il Comune di in persona del in qualità di, domiciliato per la carica presso lo stesso, in, via n....., C.F. il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune ai sensi dell’art. 107 del d.lgs 267/2000;

Premesso che :

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*, prevede all’art. 1, comma 88 che “*la Provincia, può altresì, d’intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante*”;
- l’art. 37, comma 1, del D.lgs 50/2016 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” stabilisce che **le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente per forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro**;
- l’art. 37, comma 4, del d.lgs n. 50/2016 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” stabilisce che i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere, per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi **ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56**;
- l’art. 37, comma 7, del d.lgs n. 50/2016 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”, stabilisce che la “**centrale di committenza**” può:
 - o **aggiudicare appalti pubblici, stipulare ed eseguire contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori**;
 - o **stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti**;
 - o **gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici**;

Atteso che :

- l’art. 30 *Convenzioni* del T.U.E.L., approvato con d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, Titolo II - Capo V *Forme associative*, consente agli enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l’art. 15 *Accordi fra pubbliche amministrazioni* della legge 8 agosto 1990 n. 241 *Nuove norme sul procedimento amministrativo* consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che pertanto la presente convenzione si apre alla partecipazione di enti pubblici che non siano enti locali;
- gli enti sottoscrittori della presente convenzione intendono delegare alla Provincia di Modena le funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA), ai sensi della legge n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, art. 1, comma 88 attraverso la forma convenzionale di cui all’art. 30 del TUEL e di accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 15 della legge 241/1990, al fine di dare continuità all’esperienza positiva maturata dalla Provincia di

Modena e per ottemperare con efficienza, efficacia ed economicità di gestione alle incombenze degli enti aderenti in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Tutto ciò premesso e considerato si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Modena (SUA, in poi), tra i soggetti aderenti e la Provincia di Modena relativamente alle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, finalizzate all'individuazione del terzo contraente.

La presente convenzione si applica alle procedure per **l'acquisizione di beni e servizi per importi pari o superiori a € 40.000,00 e lavori per importi pari o superiori a 150.000,00 €**, per i quali non sia possibile ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, come disciplinato nel seguito. La sede della SUA – Provincia di Modena è individuata presso la Provincia di Modena – viale J. Barozzi n. 340 – Modena.

Art. 2 - Attività escluse

Sono di esclusiva competenza dell'Ente aderente:

- la fase "a monte" delle procedure di gara, (individuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del responsabile unico del procedimento, progettazione, determinazione a contrarre);
- la fase "a valle" del provvedimento di aggiudicazione definitiva (stipula del contratto e tutte le attività successive previste per legge);

Sono inoltre esclusi dall'operatività della presente convenzione:

- gli affidamenti di lavori di somma urgenza, ex art. 163 del d.lgs n. 50 del 2016;
- le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinati dal d.lgs. n. 50/2016 o, comunque, non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo di gara.

Art. 3 - Obiettivi della costituzione della SUA – Provincia di Modena

La SUA Provincia di Modena svolge la propria attività nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs n. 50/2016, delle linee guida emanate dall'A.N.A.C. e dei regolamenti che saranno successivamente adottati in sostituzione del D.P.R. 207/2010, nonché di ogni altra disposizione e atto avente forza di legge.

La SUA Provincia di Modena è inoltre finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- esercizio associato della funzione di stazione appaltante al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di realizzazione dei lavori e di approvvigionamento dei beni e servizi;
- offrire un servizio professionalizzato ed altamente specializzato per accrescere l'efficienza del procedimento di approvvigionamento e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori e S.A. (stazione appaltante);
- consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali e penetrazione mafiosa.

Art. 4 - Dotazione del personale e struttura organizzativa

Le attività di Stazione Unica Appaltante della Provincia di Modena sono dirette dal Direttore dell'area Lavori Pubblici, al quale sono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del d.lgs n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione dei lavori, servizi e beni e agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della struttura.

Esso si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del personale assegnato all'Area Lavori Pubblici e di quello individuato dal Direttore medesimo nell'ambito della Provincia di Modena, in base alle professionalità occorrenti all'espletamento delle attività in oggetto. Il responsabile della SUA individua e coordina l'attività delle risorse umane impegnate nella SUA e attribuisce loro le mansioni da svolgere.

E' prevista la possibilità, da parte dei Comuni aderenti, di trasferire alla Provincia in distacco unità di personale alle proprie dipendenze da assegnare stabilmente alla SUA – Provincia di Modena; in tale eventualità si procederà con separato accordo a definire le modalità di individuazione e trasferimento delle unità di personale e a concordare riduzioni dei costi di adesione alla SUA a favore degli enti che distaccano unità di personale, sulla base di quanto precisato al successivo art. 8.

La SUA non ha soggettività giuridica, pertanto sono utilizzati nello svolgimento delle attività oggetto di convenzione tutti gli elementi identificativi della Provincia quale Stazione Unica, in particolare relativamente a:

- a) comunicazioni previste a termini di legge, contatti utili agli operatori economici;
- b) riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;

- c) riferimenti fiscali e al personale incaricato;
- d) trattamento dei dati oggetto di pubblicazione ai fini dell'osservanza delle norme in materia di "amministrazione trasparente" e ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 29 del d.lgs n. 50/2016;
- e) riferimenti della Provincia in ordine all'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'ANAC ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA);
- f) gestione diretta delle gare sulle piattaforme informatiche.

Art. 5 - I responsabili del Procedimento

a) Responsabile del procedimento dell'Ente aderente:

- a.1) Gli enti aderenti nominano, per ciascuna acquisizione, il Responsabile del procedimento, nel caso di acquisizione di servizi e beni ovvero il Responsabile Unico del Procedimento, nel caso di acquisizione di lavori ai sensi dell'art. 31 del dlgs. 50/2016 e conformemente alle normative attuative e regolamentari vigenti.
- a.2) Il RUP dell'Ente aderente esplica le sue funzioni nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione di ogni singolo intervento. Per motivate ragioni può chiedere, al RUP della Stazione Unica Appaltante, con provvedimento scritto, l'interruzione del procedimento di affidamento delegato alla Stazione Unica Appaltante.
- a.3) E' altresì possibile concordare con l'Ente aderente il mantenimento in capo al proprio Responsabile del Procedimento anche della responsabilità della procedura di affidamento. In tal caso la SUA interviene come struttura di supporto al RUP dell'Ente aderente. In questo caso, il contributo C% di cui al successivo art. 8 verrà ridotto di una quota pari al 50%.

b) Responsabile del procedimento della SUA – Provincia di Modena:

- b.1) Ove l'Ente aderente non si avvalga della facoltà di cui al precedente punto a.3), la Provincia di Modena individua, quale responsabile delle procedure di affidamento della SUA il Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, o suo delegato, il quale diverrà soggetto competente dall'avvio della procedura di gara sino al termine dei controlli sul provvedimento di aggiudicazione.

Art.6 - Competenze e funzioni in capo alla SUA

Alla Stazione Unica Appaltante sono delegate le seguenti funzioni ed attività:

a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:

- a.1) supporto all'ente aderente per la definizione della procedura di gara per la scelta del contraente;
- a.2) supporto all'ente aderente per la definizione del criterio di aggiudicazione ed eventuali elementi correlati (sub-criteri, pesi e sub-pesi ponderali, metodologia attribuzione dei punteggi);
- a.4) condivisione degli elenchi degli operatori economici qualificati della Provincia di Modena per la gestione delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione .

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento nel caso di cui al punto b.1) del precedente art. 5:

- b.1) nel caso di cui al punto b.1) del precedente art. 5, redazione e sottoscrizione degli atti di gara, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
- b.2) pubblicazione del bando o avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione delle attività tra la pubblicazione del bando ed il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
- b.3) gestione delle offerte mediante utilizzo di piattaforme informatiche;
- b.4) **Per gli appalti da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, (in attesa della istituzione ed operatività dell'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici presso l'ANAC ai sensi dell'art. 78 del dlgs. 50/2016) la SUA nomina il seggio di gara e la commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di esperti in possesso dei requisiti di legge previsti. All'atto della designazione della Commissione di gara, L'Ente aderente ha facoltà di individuare un commissario scelto fra il proprio personale dipendente.

Il Presidente del Seggio di gara, come pure la Commissione giudicatrice, sono individuati dal Responsabile della SUA;

- b.5) **Per gli appalti da aggiudicarsi secondo il criterio del maggior ribasso**, il Responsabile della SUA nomina il seggio di gara fra il personale in servizio dell'area lavori pubblici della Provincia di Modena;

- b.6) Le funzioni di segretario verbalizzante sono conferite a dipendenti in servizio presso l'Area lavori pubblici della Provincia di Modena di categoria non inferiore alla D;
- b.7) La SUA si occupa della gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara e verifica le dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara sui requisiti di partecipazione, redige i verbali di gara e ne cura la trasmissione all'Ente Aderente;
- b.8) gestisce la fase di valutazione delle offerte per mezzo del seggio di gara o della commissione giudicatrice;
- b.9) effettua la verifica dell'anomalia dell'offerta a norma di legge;
- b.10) procede alle comunicazioni conseguenti alle sedute di gara ed allo svolgimento delle operazioni di gara;
- b.11) conclude la procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione, effettuazione dei controlli obbligatori e riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione stessa.

Il Direttore dell'Area LL.PP. della Provincia di Modena (o suo dirigente delegato) assume la funzione di Responsabile Unico del Procedimento dell'intera fase di affidamento delegata per effetto della presente convenzione alla SUA – Provincia di Modena. Nell'ambito delle proprie funzioni, valuta la fattibilità e la tempistica della procedura proposta dall'Ente aderente in relazione al carico di attività già assunto, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste, dando comunque priorità ad eventuali scadenze di finanziamenti.

In caso di mancata condivisione del contenuto della determina a contrarre, il responsabile della SUA potrà motivatamente declinare l'assunzione in carico della procedura di appalto proposta dall'Ente aderente

c) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento nel caso di cui al punto a.3) del precedente art. 5:

- c.1) nel caso di cui al punto a.3) del precedente art. 5, la SUA interviene come semplice struttura di supporto al RUP per la redazione degli atti di gara (ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate) e durante la fase di gara. In tali ipotesi, tutti gli atti prodotti dalla SUA saranno sottoscritti dal RUP dell'Ente aderente.

Art. 7 - Funzioni esercitate dall'Ente aderente

L'Ente aderente, svolge le seguenti funzioni e attività:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

- a.1) la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione di programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
- a.2) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per le acquisizioni di beni e servizi) e del Responsabile Unico del Procedimento (per le acquisizioni di lavori);
- a.3) la progettazione, in tutte le sue fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- a.4) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e delle forniture, nonché verifiche e validazioni ove previste dalle vigenti normative;
- a.5) propone alla SUA, ove ritenuto utile, l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

- b.1) avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione/decreto a contrarre;
- b.2) collabora con la SUA in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc..);
- b.3) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario dalla SUA;
- b.4) comunicazioni di legge conseguenti alla stipula del contratto.

c) nella fase successiva al provvedimento di aggiudicazione:

- c.1) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione del contratto;
- c.2) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (lavori) o in corso di esecuzione (servizi e beni) con relative decisioni, con tempestiva comunicazione alla SUA/CUC;
- c.3) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e inadempimenti imputabili all'operatore economico, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

- c.4) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;
- c.5) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

Art. 8 - Opzioni di adesione

All'atto della sottoscrizione della presente convenzione, l'Ente aderente può scegliere fra le seguenti due opzioni di adesione:

- 1) adesione senza distacco di personale presso la SUA:

l'adesione alla convenzione in oggetto comporta il versamento, all'atto dell'adozione della determina a contrarre di ogni procedura di gara, di una quota di funzionamento a titolo di rimborso onnicomprensivo delle spese sostenute dalla SUA ($C_{\%}$) calcolato come segue per ogni procedura d'appalto affidata alla SUA, in funzione dell'importo a base d'appalto in milioni di euro (i):

- procedure aperte e offerte economicamente più vantaggiose:
$$C_{\%} = \frac{3i+6}{14i+1}$$

- procedure al massimo ribasso: si applica la precedente formula con lo sconto del 50%.

- 2) adesione con trasferimento di personale in distacco presso la SUA:

per ogni unità di personale trasferita in distacco a tempo pieno presso la SUA, verrà operata una riduzione del contributo $C_{\%}$ di cui al punto precedente così commisurata:

- per ogni unità trasferita a tempo pieno alla cat. D: riduzione del 75%
- per ogni unità trasferita a tempo pieno alla cat. C: riduzione del 50%

Prima dell'avvio di ogni procedura di gara affidata alla SUA, è comunque fatta salva la possibilità, da parte dell'Ente aderente, di concordare il cambio delle modalità di adesione scelte.

Art. 9 Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali, regionali e statutarie. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art.10 - Contenzioso In caso di delega alla SUA della responsabilità della procedura di affidamento

In caso di delega alla SUA della responsabilità della procedura di affidamento, sono a carico della stessa la gestione e gli oneri economici connessi a controversie instaurate da soggetti terzi sotto qualsiasi forma (quali ricorsi in autotutela, ricorsi amministrativi o controversie innanzi al Giudice ordinario) relativamente alle attività svolte dalla SUA – Provincia di Modena.

Resta salva la possibilità di valutare l'opportunità di partecipazione nel contenzioso dell'Ente aderente, con oneri a proprio carico, a difesa dell'operato e degli atti di competenza della SUA.

Sono ad esclusivo carico dell'ente aderente tutte le controversie che ineriscono rapporti giuridici sorti successivamente alla fase di individuazione del contraente.

Art. 11 Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata triennale e decorre dalla data della sottoscrizione dell'Ente aderente a seguito di approvazione dello schema da parte dell'organo consigliere o dell'organo competente. Nel caso di procedure in corso alla data di scadenza triennale, la validità della presente convenzione si intende tacitamente prorogata sino alla data di adozione del provvedimento finale di aggiudicazione della procedura in corso.

Gli enti sottoscrittori possono recedere in qualsiasi momento con effetto immediato dalla data di notifica del provvedimento con cui si manifesta la volontà di recesso. Resta ferma, salvo accordi specifici, la conclusione dei procedimenti di appalto in corso, salvo ipotesi di forza maggiore.

La convenzione è esente da bollo ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 12 - Patto di integrità e trattamento dei dati

La Provincia e l'Ente convenzionato si obbligano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà trasparenza e segretezza e buona andamento.

Gli Enti si impegnano reciprocamente a segnalare tentativi di turbativa, irregolarità o distorsioni nelle fasi di svolgimento della gara da parte di terzi o da parte di addetti coinvolti nei procedimenti di gara.

Nell'espletamento delle attività di Stazione Unica Appaltante, la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima.

Ai sensi del d.lgs n. 196/2013 e ss.mm., gli Enti aderenti danno il proprio consenso incondizionato al trattamento dei propri dati per l'espletamento delle funzioni delegate, di tutte le operazioni di gara incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica e telematica, su gazzette e bollettini ufficiali o presso altri organismi-Autorità previste da legge ed anche per fini statistici.



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA DELEGA ALLA PROVINCIA DI MODENA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 1, COMMA 88 DELLA L. 07.04.2014 N. 56, ART. 37 "AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE", DEL D.LGS 50 DEL 19.04.2016.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 1793/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 16/12/2019

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 84 del 16/12/2019 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 20/12/2019

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 84 del 16/12/2019 è divenuta esecutiva in data 31/12/2019.

**Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)